

Corte di Cassazione, III sez. civile – 14 febbraio 2008, n. 3532 – Pres. Preden – Rel. Durante

Circolazione stradale – Sinistri – Terzo trasportato - Risarcimento danni – Art. 2059 cod. civ. – Art. 185 cod. pen. - Danno morale – Art. 2054, comma 2 cod. civ. - Responsabilità presuntiva – Risarcibilità danno morale.

Il mancato accertamento positivo della responsabilità dei danni subiti, in conseguenza di un incidente stradale, dal terzo trasportato, non costituisce ostacolo alla risarcibilità del danno morale se la responsabilità - ex art. 2054 cod. civ - deve ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D. Q. conveniva innanzi al giudice di pace di Latina Giulio C., Alberto P., la s.p.a. XXXXX per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali che aveva riportato nella collisione dell'autovettura di D. M., sulla quale si trovava, con l'autovettura del C., guidata dal P., assicurata con la società convenuta.

Nella resistenza di quest'ultima il giudice di pace respingeva la domanda con sentenza che era confermata dal tribunale di Latina su gravame principale del Q. ed incidentale della società e del C..

Per quanto ancora interessa il tribunale ha considerato che il primo giudice ha correttamente applicato la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; tale presunzione è, infatti, applicabile a favore del terzo danneggiato e non può ritenersi superata dall'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, all'uopo occorrendo pure la dimostrazione, nella specie mancante, che l'altro conducente è esente da colpa; che per la risarcibilità del danno morale si richiede l'accertamento del fatto reato e non basta l'affermazione della responsabilità su basi presuntive.

Il Q. ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi; il C. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su punto decisivo della controversia; lamenta che il giudice di appello non abbia in alcun modo confutato le censure mosse al primo giudice per avere applicato la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ed abbia omesso di valutare la deposizione del teste B. dalla quale emerge che il M. ha tenuto condotta di guida esente da colpa.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice, secondo il quale non è possibile ritenere sulla sola base della deposizione del teste B. che nessun profilo di colpa è ravvisabile nella condotta di guida del M..

Il detto giudice, pertanto, ha valutato l'indicata fonte probatoria; se, poi, l'abbia valutata correttamente, è cosa che implicherebbe un riesame che non è consentito al giudice di legittimità.

Per il principio di autosufficienza del ricorso avrebbero dovuto essere riportate le censure che si assumono non esaminate e, non essendolo state, il motivo è per questo aspetto inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 185 c.p. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che quando ha escluso la risarcibilità del danno morale il giudice di appello si è uniformato ad orientamento giurisprudenziale superato; ricorda come secondo il più recente orientamento il danno morale è risarcibile pure quando la responsabilità è ritenuta su basi esclusivamente presuntive.

Il motivo è fondato.

Invertendo il precedente orientamento, questa Corte con sentenza 12.5.2003, n. 7283, ha affermato che alla risarcibilità del danno morale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e, se ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Alla richiamata sentenza si è adeguata la giurisprudenza successiva di questa Corte (ex plurimis Cass. 6.8.2004, n. 15179), sicché l'orientamento che ammette la risarcibilità del danno morale pure nel caso in cui la responsabilità sia ritenuta su basi presuntive si può ora considerare diritto vivente.

La sentenza impugnata non è in linea con tale orientamento e va, pertanto, cassata "in parte qua" con rinvio al tribunale di Latina, altro giudice, perché vi si adegui e pronunci inoltre sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Latina, altro giudice.